Comune di MaloProvincia di Vicenza

CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CRE, RELATIVO AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIASTRA SPORTIVA DI VIA F.LLI BANDIERA."

CIG: ZCD30B8CF5

Professionista: geom Giacomo Manea

Tra il **Comune di Malo**, nella persona del legale rappresentante Dr. Giuseppe Formilan, Responsabile del Settore Sport-Cultura Istruzione, domiciliato per la carica presso il Comune di Malo, Via San Bernardino, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Malo – P.Iva 00249370248

e

Il **geom. Giacomo Manea**, nato a ______, con studio in Via _____, 36034 Malo (VI), iscritto all'albo Professionale dei Geometri della Provincia di Vicenza al n. 3437, C.F. _____, P.IVA _____, di seguito indicato come "professionista".

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) - OGGETTO

In esecuzione della determina n. _____ del _____ il comune di malo, per il tramite del proprio legale rappresentante, affida al *professionista* che accetta, l'incarico per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione di fattibilita', progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilita' e cre relativo ai lavori di "riqualificazione della piastra sportiva di via f.lli Bandiera".

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nell'esecuzione del presente incarico il *Professionista* si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore e ss. mm. ii. .

Il *Professionista* dovrà assolvere alle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dal D.M. n. 49 del 07.03.2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", del D.Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore e ss. mm. ii. ..

Nello svolgimento dell'incarico il *Professionista* dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti specificati di seguito, rapportandosi costantemente con il Responsabile del Procedimento.

In particolare dovrà dunque:

- redigere la documentazione progettuale nei tre livelli previsti dal Dlgs 50/2016 ovvero, studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo ed effettuare le attività previste in capo alla Direzione Lavori dalle normative di settore;

ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il *Professionista* venisse a conoscenza.

Il *Professionista* espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 4) – TERMINI PER ESPLETAMENTO INCARICO

Il *Professionista* è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico a partire dalla data di affidamento dell'incarico e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori nella tempistica indicata nel punto 6. della richiesta offerta.

ART. 5) - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, è fissato in complessivi € 3.675,00 (€3.500,00 + € 175,00 C.I. 5%), come da preventivo registrato al protocollo del Comune di Malo con il n.27027/2020;

ART. 6) - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella con le seguenti modalità:

- € 600 all'approvazione della progettazione progettazione di fattibilità;
- € 1.500,00 all'approvazione della progettazione progettazione definitiva
- € 400,00 all'approvazione della progettazione esecutiva
- €1.000,00 alla presentazione della contabilità finale e CRE

In caso di inadempimento contrattuale l'Ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

In sede di liquidazione delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le eventuali ritenute a titolo di rivalsa (penali).

Le fatture relative all'incarico dovranno essere Trasmesse al Comune di Malo in formato elettronico, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. 55/2013 (Codice IPA del Comune: OOFE8G, Nome Ufficio: Comune di MALO – CIG: ZCD30B8CF5). Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti effettuati saranno mediante accredito sul conto corrente bancario _, presso la BANCA (___), con esclusione di responsabilità per il committente da filiale di indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione. Il Comune si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di VICENZA (VI) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7) - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il *Professionista*, con la sottoscrizione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo del presente affidamento (CIG) è ZCD30B8CF5.

Qualora il *Professionista* non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 8) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il professionista ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

ART. 9) - PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 9) e 10), il *Comune* potrà applicare le seguenti penali:

- a) Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinque per cento) dell'onorario di cui all'art. 5, per ciascun inadempimento;
- b) Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'onorario di cui all'art. 5, per ciascun giorno di ritardo:
- c) Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattro percento) dell'onorario di cui all'art. 5, per ciascun inadempimento.

ART. 10) - RISOLUZIONE E RECESSO

Le parti si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti da Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà

pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, l'incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 11) - INCOMPATIBILITÀ

Per il *Professionista,* fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e il collaudo è fatto divieto all'incaricato di intrattenere rapporti professionali con l'esecutore.

L'incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Il *Professionista* ha dichiarato l'assenza di motivi di incompatibilità od inconferibilità, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art 20 del D. Lgs. 39/2013.

ART. 12) – CODICE COMPORTAMENTO COMUNE DI MALO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Professionista prende atto che ai sensi dell'art 1 comma 3 del codice di comportamento dell'ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 26.01.2021 (visibile alla sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti-Corruzione del sito internet del Comune di Malo) è soggetto ai doveri cui viene assoggettato il dipendente e che la violazione di tali doveri comporta la decadenza dall'incarico".

Il Professionista conosce ed accetta il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale Prevenzione Corruzione Comunale 2021-2023, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 26.01.2021 ..

ART. 13) - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il *Professionista* e il *Comune di Malo* in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Vicenza.

ART. 14) - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 15) -CORRISPONDENZA

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono, altresì, a carico dell'incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 17) - CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 18) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 con le modifiche apportate dal D. L. 14 giugno 2019, n.53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al DGPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101), le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Malo – email info@comune.malo.vi.it - PEC malo.vi@cert.ip-veneto.net – tel. 0445-585211.

Per il COMUNE DI MALO

dr. Giuseppe Formilan (f.to digitalmente)

IL PROFESSIONISTA

geom. Giacomo Manea (f.to digitalmente)